



## **COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche” di Banca d’Italia, nonché della comunicazione del Governatore della Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012.  
Deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa il 30 luglio 2012

## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>2</b>
2.1. MODALITÀ DI NOMINA .....	2
2.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	2
2.3. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	2
2.3.1 <i>Numero degli amministratori</i> .....	2
2.3.2 <i>Tipologia di amministratori</i> .....	3
2.4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
2.4.1 <i>Caratteristiche professionali</i> .....	4
2.4.2 <i>Comitato Esecutivo</i> .....	5
2.4.3 <i>Cumulo di incarichi</i> .....	6

## **1. PREMESSA**

La qualità del governo societario rappresenta sempre più un requisito imprescindibile per assicurare una gestione sana e prudente dell'attività bancaria. In tale contesto emerge il ruolo degli organi societari che devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca di Imola Spa, il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Tale ruolo richiede che la composizione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trattata, sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati anche di professionalità adeguate al ruolo loro assegnato o da ricoprire, privilegiando la presenza di competenze diffuse e opportunamente diversificate, per contribuire ad assicurare un governo efficace della Banca nel rispetto dei principi della sana e prudente gestione.

L'obiettivo del presente regolamento è descrivere e definire nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche ed il funzionamento degli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia il 4 Marzo 2008, come successivamente integrate e precisate con comunicazione del Governatore della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 prevede, in particolare, che il Consiglio di amministrazione effettui un'autovalutazione periodica e definisca preventivamente la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati – ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza – ritenuto opportuno a questi fini.

I risultati di tale autovalutazione devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

## **2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **2.1. Modalità di nomina**

L'articolo 16 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Almeno due Consiglieri non esecutivi, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza.

Al fine di garantire che nel Consiglio di amministrazione sia presente il necessario numero di amministratori, nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

### **2.2. Ruolo del Consiglio di amministrazione**

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca di Imola Spa, il Consiglio di Amministrazione veste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Tale articolo riserva poi all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, tra le altre, la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

### **2.3. Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione**

#### **2.3.1 Numero degli amministratori**

La composizione del Consiglio di amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito dall'articolo 16 dello Statuto in 12 consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci.

La composizione del Consiglio di amministrazione non è pletorica. Al fine di presidiare l'intera operatività aziendale, con particolare riferimento alla gestione dei controlli, il numero dei componenti è dunque adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le dimensioni della Banca nonché la specificità del settore in cui opera richiedono che il Consiglio di amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze, competenze generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici sia al settore bancario e finanziario.

Dal punto di vista quantitativo, alla luce anche della raccomandazione espressa dalla Banca d'Italia in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che – in rapporto alle dimensioni della Banca – il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione pari a 12 può essere considerato ottimale. Tale numero di componenti si ritiene possa infatti garantire la copresenza in seno al Consiglio di amministrazione delle diverse necessarie professionalità nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

### **2.3.2 Tipologia di amministratori**

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto nella gestione esecutiva della società.

Non possono essere qualificati come consiglieri non esecutivi gli amministratori della Banca quando ad essi siano attribuite deleghe di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali.

Almeno due consiglieri non esecutivi devono possedere il requisito di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del TUF.

Gli Amministratori Indipendenti hanno autonomia di giudizio e vigilano sulla gestione della Banca, assicurando che sia svolta nell'interesse della Banca stessa ed in coerenza con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Particolare importanza riveste l'attività di vigilanza e presidio svolta dagli Amministratori Indipendenti nell'ambito del rischio di conflitti di interesse nonché nella valutazione delle operazioni con parti correlate alla luce anche delle disposizioni Consob e Banca d'Italia in materia.

## **2.4. Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione**

### **2.4.1 Caratteristiche professionali**

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato; in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed anche esperienza sicuramente adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca, con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legislazione e dallo Statuto; siano presenti competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno di essi possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca; che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei compiti loro attribuiti e garantire l'effettività del ruolo.

Alla luce del sopra richiamato articolo 26 del D.Lgs. 385/1993, gli amministratori vengono quindi scelti secondo criteri di professionalità e competenza rappresentativi dell'azionariato e possibilmente radicati nelle aree territoriali di operatività della Banca e del Gruppo Bancario, fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia inerente il settore creditizio, finanziario, immobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di amministrazione l'esperienza complessiva nelle suddette attività deve essere di almeno un quinquennio e deve aver svolto, per un congruo periodo, l'attività di amministrazione di una banca.

In conformità all'articolo 26 del D.Lgs. 385/1993, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti delle banche con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161.

Per quanto riguarda i consiglieri si ritiene opportuno che siano rappresentativi in seno al Consiglio di amministrazione di una pluralità di conoscenze, esperienze e culture generali e specialistiche, inerenti sia agli scenari macroeconomici generali sia al settore bancario e finanziario.

Alla luce della composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di amministrazione ritenuta ottimale, si ritiene che gli amministratori (al fine di garantire un'efficace azione dell'organo

amministrativo, apportando contributi qualificati) debbano essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze:

- in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi e di Fondazioni di origine bancaria;
- in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi;
- in materia di marketing;
- in materia finanziaria;
- in attività di controllo o di gestione dei rischi;
- di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;
- in gestione di imprese particolarmente legate al territorio di insediamento principale della Banca.

In applicazione di quanto previsto nella comunicazione del Governatore della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si rappresenta l'opportunità che, l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

#### **2.4.2 Comitato Esecutivo**

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto il Comitato Esecutivo è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione, che ne specifica le competenze. È composto da cinque componenti, di cui fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente e tre consiglieri, durano in carica tre esercizi, la scadenza del loro mandato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione di cui sono espressione e comunque con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per legge e per Statuto all'Assemblea degli Azionisti ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo pone quindi in esecuzione gli indirizzi generali di gestione delle politiche di sviluppo previsti nei piani strategici, industriali e finanziari pluriennali e di budget d'esercizio della Banca.

Il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

### **2.4.3 Cumulo di incarichi**

Come previsto dalle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche”, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l’effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore comporta una sua valutazione preventiva in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto altresì delle attività lavorative e professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società bancarie, finanziarie ed assicurative anche di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggiore coinvolgimento nell’ordinaria attività aziendale.

Medesimo accertamento viene eseguito periodicamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento interno “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono infatti previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Per i limiti al cumulo degli incarichi ed in particolare per la definizione dei limiti e per le modalità di verifica degli stessi si rinvia al predetto Regolamento.